

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 6/2008)(1)

1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è così modificato:

1) all'alinea del comma 1, dopo le parole <<La Regione esercita>>, sono inserite le seguenti: <<, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio,>>;

2) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola <<istituzione>>, sono inserite le seguenti: <<e gestione>>;

3) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);>>;

4) la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<j) gestione faunistica e venatoria;>>;

5) dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo,

ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;

j sexies) organizza i seguenti corsi:

- 1) per dirigenti venatori;
- 2) per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
- 3) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
- 4) per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
- 5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;

j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;

j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;

j decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;

j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.>>;

6) all'alinea del comma 2, dopo la parola <<gestione>>, sono inserite le seguenti: <<faunistica e>>;

7) dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

<<g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;

g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;

g sexies) cura la vigilanza venatoria.>>;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini)

1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.>>;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dal seguente:

<<g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;>>;

e) all'alinea del comma 5 dell'articolo 8 bis le parole <<ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione>>;

f) al comma 1 dell'articolo 9 le parole <<provinciali e>> sono soppresse;

g) l'articolo 10 è così modificato:

1) i commi 2 e 3 sono abrogati;

2) al comma 5 le parole <<Ogni Provincia>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione>>;

3) al comma 6 le parole <<Le Province possono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione può>>;

h) l'articolo 11 bis è così modificato:

1) al comma 1 le parole <<Le Province disciplinano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione disciplina>>;

2) al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole <<dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;

3) al comma 4 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

4) al comma 7 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

5) il comma 8 è abrogato;

i) l'articolo 13 è così modificato:

1) al comma 2 dopo la parola <<specie>> è inserita la parola <<stanziale>>;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.>>;

3) alla lettera g) del comma 10 le parole <<lo studio per valutare l'incidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<la relazione di verifica di significatività dell'incidenza>>;

j) al comma 3 dell'articolo 21 le parole <<la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione>>;

k) l'articolo 22 è così modificato:

1) al comma 1 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

2) al comma 9 le parole <<Le Province provvedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione provvede>>;

3) il comma 10 è abrogato;

l) l'articolo 23 è così modificato:

1) al comma 1 le parole <<Le Province autorizzano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione autorizza>>;

2) alla lettera c) del comma 4 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

3) al comma 5 le parole <<Le Province autorizzano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione autorizza>>;

m) al comma 1 dell'articolo 24 le parole <<, dalle Province>> sono soppresse;

n) l'articolo 25 è così modificato:

1) all'alinea del comma 1 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>> e dopo le parole <<su richiesta>> sono inserite le seguenti: <<dei Distretti venatori,>>;

2) al comma 3 le parole <<Le Province possono autorizzare>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione può autorizzare>>;

3) al comma 3 dopo le parole <<zone cinofile richieste>> sono inserite le seguenti:

<<dai Distretti venatori o>>;

4) al comma 6 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

5) i commi 8 e 9 sono abrogati;

o) al comma 1 dell'articolo 26 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>> e le parole <<sentiti l'Amministrazione regionale e>> sono sostituite dalla seguente: <<sentito>>;

p) l'articolo 29 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<**1.** La Regione organizza i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere j sexies) e j septies).>>;

2) al comma 5 le parole <<Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;

3)

(ABROGATO)

q) l'articolo 30 è così modificato:

1) al comma 2 le parole <<Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;

2) al comma 7 le parole <<Provincia competente per territorio>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;

r) l'articolo 32 è così modificato:

1) al comma 1 le parole <<all'Associazione dei cacciatori>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Amministrazione regionale>>;

2) il comma 2 è abrogato;

s) l'articolo 35 è così modificato:

1) al comma 1 le parole <<alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;

2) al comma 2 le parole <<alle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;

3) al comma 3 le parole <<Le Province organizzano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione organizza>>;

4) il comma 4 è abrogato;

t) l'articolo 36 è abrogato;

u) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

<<**2.** All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.>>;

v) l'articolo 38 è così modificato:

1) all'alea del comma 1 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

2) all'alea del comma 3 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

3) al comma 6 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

w) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è abrogata;

x) al comma 1 dell'articolo 44 le parole <<alle Amministrazioni provinciali>> sono soppresse.

(2)(3)

Note:

1 Il presente articolo, eccettuata la lettera i) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

2 La lettera i) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.

3 Numero 3) della lettera p) del comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 8, L.R. 6/2008, con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della L.R. 28/2017.